

Ritardo nel pagamento di credito erariale e 1224 cc

Cass. Civ., sez. Trib., sentenza 22 gennaio 2016, n. 1140 (Pres. Cappabianca, rel. Greco)

Obbligazione pecuniaria – Credito erariale – Ritardato pagamento – Maggior danno ex art. 1224 c.c. – Prova a carico del contribuente – Sussiste

Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione monetaria non è "in re ipsa", ma può essere liquidato soltanto ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione. Tale principio trova applicazione anche alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell'erario, rispetto alle quali peraltro - in considerazione della specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria - la prova del danno da svalutazione monetaria deve essere valutata con particolare rigore da parte del giudice di merito

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

..., già dipendente della USL 42 di Messina, collocato in pensione nel luglio del 1993, propone ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, accogliendone parzialmente l'appello, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso della maggiore ritenuta IRPEF subita sull'indennità di fine rapporto, nonché dei relativi interessi legali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 482 del 1985, ma ha negato la spettanza della rivalutazione monetaria in quanto "non prevista dalle leggi tributarie, né provato il maggior danno subito".

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione dell'art. 1224 cod. civ., il contribuente assume che nell'ipotesi di declaratoria giudiziale in capo al contribuente del diritto al rimborso di imposta in eccesso il giudice sarebbe tenuto a liquidare il relativo maggior danno da svalutazione monetaria riconoscendo automaticamente a tal titolo al richiedente l'eventuale eccedenza, rispetto all'ammontare degli interessi legali, del saggio medio, nel periodo di mora, di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi.

Il motivo è infondato, ove si consideri che, come chiarito da Cass., sez. un., 31 luglio 2007, n. 16871, "nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione monetaria non è "in re

ipsa", ma può essere liquidato soltanto ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione. Tale principio trova applicazione anche alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell'erario, rispetto alle quali peraltro - in considerazione della specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria - la prova del danno da svalutazione monetaria deve essere valutata con particolare rigore da parte del giudice di merito" (cfr., inoltre, Cass. n. 26403 del 2010).

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 93, primo comma, cod. proc. civ., e dell'art. 112 cod. proc. civ., lamenta l'omessa pronuncia sul motivo di gravame, formulato in proprio dal procuratore distrattario, con il quale si domandava la distrazione delle spese processuali liquidate nel primo grado.

La censura deve essere disattesa, alla luce di Cass. sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037, secondo cui "in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione".

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti, in considerazione dell'epoca di formazione del principio di riferimento per l'esame del secondo motivo, dal quale il ricorrente ha sostanzialmente desistito, prendendo atto dell'orientamento delle Sezioni unite sopravvenuto proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2015